



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

141/2016
Novembre/3/2016 (*)
Napoli, 4 Novembre 2016

I datori che interrompono i rapporti di lavoro con il personale addetto agli impianti di distribuzione del gas naturale, in caso di sostituzione del soggetto gestore, sono esonerati dal versamento del contributo di licenziamento - ex L. n° 92/2012. Tale importante chiarimento è stato fornito dall'INPS con il messaggio n° 4269 pubblicato il 24 ottobre u.s..

Come noto, l'art. 2, co. 34, della Legge n° 92/2012 ha previsto, ma per i soli anni dal 2013 al 2015, l'**esclusione dall'obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro nei casi di:**

- ◆ licenziamenti, effettuati in conseguenza di **cambi di appalto**, ai quali siano succedute assunzioni, presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali previste dai CC.CC.NN.LL;
- ◆ interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle **costruzioni edili** per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Successivamente, la Legge n° 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del D.L. n° 210/2015, ha previsto che **le predette esclusioni possano operare fino al 31 dicembre 2016**. Conseguentemente, le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rientranti nei casi contemplati, continuano ad essere **escluse**, anche per il corrente anno, dall'obbligo di versamento del c.d. **ticket di licenziamento**.

Orbene, all'interno di tale quadro normativo, è da collocarsi l'istanza di interpello, presentata da FederUtility, al fine di avere chiarimenti in ordine alla disciplina concernente la tutela occupazionale relativa al personale delle aziende di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione.

Nello specifico, la FederUtility ha chiesto di conoscere se, **in caso di risoluzione dei rapporti di lavoro, del personale addetto agli impianti, e di quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto, il soggetto gestore uscente sia o meno tenuto al versamento del contributo di licenziamento - ex art. 2 co. 31 della L. n° 92/2012.**

In primis, l'INPS ricorda, con il documento di prassi in disamina, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Interministeriale, congiunto con il MEF, del 21 aprile 2011, garantisce una concreta tutela occupazionale, attraverso **il passaggio, diretto ed immediato, del personale interessato dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati.**

Pertanto, verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale alle dipendenze del gestore subentrante, viene meno il presupposto per il riconoscimento della NASpI, ovvero lo stato di disoccupazione involontaria.

Conseguentemente, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del ticket di licenziamento essendo mancante lo stato di disoccupazione involontaria.

Al fine di correttamente gestire i flussi telematici, i datori di lavoro dovranno valorizzare il campo <TipoCessazione> del flusso UniEmens con i codici "1M" ovvero "1N" a seconda che si tratti di interruzione per cambio di appalto ovvero di cessazione per ultimazione di lavorazioni edili. Per la fattispecie attenzionata, inerente i cambi di gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, il valore da utilizzare è "1P".

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano versato contributi non dovuti, a tale titolo, nel periodo da gennaio 2016 alla pubblicazione del messaggio n° 4269 del 24 ottobre 2016, sarà necessario utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UniEmens per recuperare le somme versate in eccesso.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA